

Allegato 1 – Determinazione ARPEA n. 172 del 06/09/2022

Pagamento degli interventi zootecnici a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722

Richiamate le Circolari AGEA Coordinamento n. 0060197 del 05/08/2022 e n. 0061895 del 05/08/2022 ai fini del pagamento degli aiuti eccezionali di cui al DM 8 luglio 2022 n. 305722, si stabilisce:

- fatto salva la data del 30 settembre 2022 per la presentazione da parte dei beneficiari o loro mandatarî della comunicazione di revisione del procedimento ai fini del pagamento sull'art. 52 zootecnia, si stabilisce nella data dell'**8 settembre 2022, ore 12.00 il termine ultimo di presentazione delle comunicazioni di revisione del procedimento** (il cui esito istruttorio è visibile ai beneficiari o loro mandatarî su Sistema Informativo Agricolo Piemontese - Demetra -rif. paragrafo 5 delle Istruzioni Operative n. 57, ESITO DELL'ISTRUTTORIA EFFETTUATA SULLE REVISIONI DEL PROCEDIMENTO), **ai fini del pagamento del premio ai sensi del DM MIPAAF - Prot. Interno N.0305722 del 08/07/2022.**

Si ricorda che Arpea , ai fini del pagamento del premio 314 “Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3)”, si avvale dei dati forniti da IZS ed elaborati dal Centro di referenza nazionale per l'IBR presso IZS UM.

- di aprire sul sistema informatico di presentazione e istruttoria delle domande uniche, DEMETRA, la “Domanda di Post-istruttoria” esclusivamente per le domande per le quali sono presenti delle variazioni relativamente al calcolo del premio di saldo del 30 giugno 2022 ai sensi dell'Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, sia sui beneficiari che hanno presentato una comunicazione di revisione del procedimento ammissibile a istruttoria, sia sui beneficiari per cui l'istruttoria amministrativa dei premi non era stata conclusa da Arpea entro la data del 30 giugno 2022;
- di pubblicare in data **13 settembre** i dati dell'istruttoria e del pagamento sulla Domanda di Post-istruttoria per quelle aziende per cui ci sono delle variazioni sul calcolo del premio rispetto a quello presente al 30 giugno 2022, affinché i CAA possano presentare via pec entro la data perentoria del **16 settembre 2022** osservazioni inerenti l'ammissibilità dei capi. La pec deve contenere questo oggetto “CUAA_PREMIO ACCOPPIATI UCRAINA”.
- La Circolare AGEA Coordinamento n. 0060197 del 05/08/2022 che specifica e dà attuazione al DM 8 luglio 2022 n. 305722, attesta che debbano essere escluse dal pagamento le aziende che non abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale nell'anno 2021 e che non abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale (BDN)

dell'Anagrafe Bovina al 31 marzo 2022; Arpea comunicherà ai CAA entro il **13 settembre 2022** l'elenco delle aziende che non hanno diritto al pagamento, affinché, entro la data perentoria del **16 settembre 2022 ore 12.00**, possano inviare via pec le osservazioni relativamente a questa casistica. La pec deve contenere questo oggetto "CUAA_PREMIO ACCOPPIATI UCRAINA".

- In relazione agli approfondimenti stabiliti al tavolo tecnico Agea Coordinamento relativo al DM - Prot. Interno N.0305722 del 08/07/2022 Agea ha stabilito che:

- il numero di animali oggetto di pagamento corrisponde al numero di capi accertati, al lordo di riduzioni/sanzioni, nell'ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 per la campagna 2021. Non sono pagabili le aziende che non rispettano il requisito minimo delle 3 uba di cui all'art 19 comma 6 del DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018 e nemmeno i capi esclusi dal dichiarato (ad esempio perché non soddisfano i requisiti dei controlli delle tempistiche di registrazione dei vitelli, oppure perché già pagate sul PSR)

- nonostante non sia espresso chiaramente nel DM N.0305722 del 08/07/2022 sono ammissibili anche i capi macellati.

- l'art. 2 del DM 8 luglio 2022 n. 305722 stabilisce espressamente che beneficiano dell'aiuto eccezionale gli agricoltori che, tra l'altro, abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Bovina al 31 marzo 2022. **Pertanto, qualora l'azienda che abbia percepito il sostegno accoppiato non soddisfi tale condizione è esclusa dal pagamento dell'aiuto eccezionale. Anche in presenza di un subentro deve essere rispettata la menzionata condizione. Pertanto non potranno essere pagati i beneficiari che sono subentrati all'azienda beneficiaria** sia ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014 sia ai sensi dell'art.4 (UE) del Reg.(UE) 640/2014.

- l'art. 2 del DM 8 luglio 2022 n. 305722 stabilisce espressamente che beneficiano dell'aiuto eccezionale gli agricoltori che, tra l'altro, abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Bovina al 31 marzo 2022. Pertanto, è sufficiente la presenza di un codice allevamento relativo alle misure oggetto del DM per procedere al pagamento dell'aiuto eccezionale

- l'art. 2 del DM 8 luglio 2022 n. 305722 stabilisce che beneficiano dell'aiuto gli agricoltori che, tra l'altro, abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale nell'anno 2021. Pertanto, poiché il DM fa riferimento all'azienda e non al singolo allevamento, si considerano le eventuali sanzioni di condizionalità a livello di azienda e non di singolo allevamento (riferito alle misure a premio). Inoltre, si ritiene rispettato il requisito in questione e si

procede al pagamento dell'aiuto in caso di infrazioni minori che non hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie di condizionalità.